

N° 1157: MISURE DEL 19.10.2020 - ARTICOLO 6 (§ 4) – MODALITÀ ALLA RIPRESA DATI

“Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni. È ammesso l’uso di applicazioni per smartphone di facile utilizzo.”

Questa norma è nuova ed ha una duplice funzione.

La prima è quella di evitare quanto è successo, ovvero le violazioni alla privacy dove clienti successivi potevano vedere chi era stato lì prima di loro (e magari prendere pure il loro numero di telefono). Già subito si era detto che questi metodi di raccolta dati fossero illegali, ma qualche “furbetto” non l’ha voluta capire.

La seconda è quella di facilitare il lavoro al Medico cantonale, rispettivamente ai tracciatori del covid che non si vedono arrivare centinaia di bigliettini la cui completezza a volte poteva anche dare adito a qualche perplessità.

Oggi tutti hanno almeno uno smartphone, per cui è ragionevole pretendere la trattenuta di questi dati in formato elettronico. Con le App (che sono permesse) il tutto diventa ancora più facile.

Il fatto che il responsabile debba prendere delle misure adeguate per la correttezza dei dati ha pure un duplice significato:

Il primo è quello di evitare errori in eventuali trascrizioni.

Il secondo è di intervenire laddove chiaramente i dati risultano farlocchi. Ad esempio se si conosce la persona, oppure se il cliente indica nominativi inverosimili o numeri di telefono fuori luogo.

Tranne che per le notifiche di pernottamento e per i minorenni in ambito di bevande alcoliche non vi è una base legale sufficiente (tantomeno la risoluzione governativa la conferisce) che impone al cliente di fare verificare le proprie generalità dall’esercente o i suoi collaboratori.

Tuttavia, se un cliente fornisce palesemente dati inventati e non rende credibile di averne forniti di veri (o non li fornisce del tutto) il gerente ha il diritto e dovere di allontanare quella persona.

La tenuta dei dati soggiace al segreto e non può essere divulgata liberamente a terzi (neppure ai collaboratori se non sono quelli adibiti alla presa dei dati).

Il presente contributo sostituisce GD 1127.